

CAPITOLATO SPECIALE E OBBLIGHI CONTRATTUALI

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE SWITCH CISCO NEXUS SOFTWARE
PER LA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - CSEA**

CIG BA7E20AB31

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Pietro Abbati Marescotti

1. Premessa

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito “CSEA”) è un ente pubblico economico, così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 670, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che opera nei settori dell’elettricità, del gas, dell’acqua e dei rifiuti.

La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

La CSEA è sottoposta alla vigilanza di ARERA e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nell’ambito dei Sistemi Informativi dell’Ente, si rende necessario, al fine di garantire la continuità operativa e la manutenzione dei sistemi di *data center networking* della CSEA, procedere al rinnovo della Licenza software in modalità subscription Cisco DCN Essentials per la durata di 36 mesi.

Il presente Capitolato Speciale e Obblighi contrattuali (di seguito “*Capitolato*”), costituisce parte integrante della documentazione di Gara e disciplina le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto dell’affidamento, nonché le modalità di esecuzione dei relativi servizi e attività.

2. Oggetto dell’appalto e descrizione della fornitura

La presente procedura ha ad oggetto la seguente fornitura:

- Rinnovo Subscription e Software Support Cisco Nexus 9300 XF per Data Center Networking per la durata di 36 mesi;
- Subscription Cisco DCN essentials per 2 switch Nexus 9300 XF attualmente in produzione per la durata di 36 mesi.

La subscription dovrà includere Cisco DCN Subscription Renewal (Prod. C1-N9K-RENEW-T), Data Center Networking Essentials Term N9300 XF per 36 mesi (Prod. C1E1TN9300XF-3Y, quantità 2), Software Support SSPT SW Support Basic (SSTCS) per 36 mesi.

3. Durata del Contratto

La fornitura dettagliata nel precedente paragrafo n. 2 avrà durata 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla stipula contratto, ovvero dalla data dell’ultima sottoscrizione, o comunque dall’effettivo avvio della fornitura, in caso di esecuzione anticipata del contratto, secondo quanto previsto al paragrafo successivo.

La CSEA si riserva la facoltà, intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, tenuto conto della necessità di garantire la continuità delle funzioni istituzionali dell'Ente, di dare avvio all'esecuzione del Contratto anche prima della stipula stesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

4. Penali

L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 incorrerà nelle penali in caso di inadempienza e ritardo nelle prestazioni di cui al presente Capitolato.

In particolare, la CSEA si riserva di applicare nei confronti dell'Aggiudicatario le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'erogazione della Fornitura oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, o dalla comunicazione di esecuzione anticipata dello stesso, una penale di euro 1000 (mille/00) per ogni giorno solare di ritardo ulteriore;
- in caso di ritardo nell'erogazione della Fornitura oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, o dalla comunicazione di esecuzione anticipata dello stesso, una penale di euro 5000 (cinquemila/00) per ogni giorno solare di ritardo ulteriore.
- in caso di interruzione, anche temporanea, del servizio SSPT SW Support Basic – SSTCS o di mancato accesso agli aggiornamenti software, per cause imputabili all'Aggiudicatario, una penale di euro 1.000 (mille/00) per ogni giorno solare di scopertura, fermo restando l'obbligo di ripristino immediato del servizio e di copertura retroattiva senza alcun onere per la CSEA;
- in caso di mancato rilascio del Proof of Entitlement (PoE) e del Serial Coverage Confirmation entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della Fornitura, una penale di euro 250 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo ulteriore;

Resta salva la facoltà della CSEA di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, nonché di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di reiterata o grave inadempienza.

5. Aspetti contrattuali

5.1 Garanzie e Responsabilità

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento della fornitura.

5.2 Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), tramite cauzione o fidejussione, sottoscritta a favore di CSEA secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del Codice medesimo.

La garanzia dovrà essere presentata a CSEA entro 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovrà, ai sensi dell'art. 117 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi gli schemi tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 117 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 co. 8 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 193, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e CSEA aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e ad avvenuto passaggio di consegne al nuovo affidatario del servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

5.3 Subappalto e divieto di cessione del contratto

Tenuto conto della natura della fornitura, oggetto dell'appalto, consistente nella rivendita di servizi offerti dalla casa madre CISCO, in maniera unitaria ed indivisibile, l'Aggiudicatario dovrà eseguire direttamente la fornitura, che non potrà essere oggetto di subappalto.

5.4 Modalità di pagamento

L'aggiudicatario provvederà ad emettere fattura elettronica successivamente all'avvio della fornitura, ovvero all'installazione delle licenze.

La liquidazione della fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Via Barberini, 11

00187 Roma

C.F. – 80198650584

Si applica lo split payment; il codice univoco per la fatturazione è **UFVE7Y**.

5.5 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'accertata inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.

5.6 Codice Etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici

L'aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta a principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOGC), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito www.csea.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in quanto applicabili.

La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare, per quanto applicabile, il "Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici della CSEA", che costituisce parte integrante del Contratto.

5.7 Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato tramite MePA, mediante invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla CSEA previa presentazione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, nei termini di cui all'art. 6.2 del Capitolato.

Al contratto verrà unito, quale parte integrante e sostanziale, un separato allegato, che dovrà essere formato dall'affidatario e inviato tempestivamente alla CSEA, nel quale dovranno essere richiamate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, le seguenti clausole contrattuali, specificatamente approvate mediante ulteriore sottoscrizione da parte del contraente, con specifico riguardo ai seguenti articoli del Capitolato: 3 ("Durata del contratto"); 4 ("Penali"); 5.3 ("Subappalto e Divieto di cessione del contratto"); 5.4 ("Modalità di pagamento"); 5.5 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"); 5.6 ("Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici"); 5.8 ("Risoluzione del contratto"); 5.9("Recesso"); 5.10 ("Foro Competente").

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), e quindi, di contratto di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

Si precisa, inoltre, che il presente Capitolato nonché l'Offerta che risulterà aggiudicataria costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto stipulato su MePA.

5.8 Risoluzione del contratto

In caso di grave e reiterato inadempimento dell'aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

La CSEA, inoltre, si riserva di risolvere il contratto qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato.

In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione;
- b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;
- c) nel caso di violazione di quanto disposto agli artt. 3 ("Durata del contratto"); 4 ("Penali"); 5.3 ("Subappalto e Divieto di cessione del contratto"); 5.4 ("Modalità di pagamento"); 5.5 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"); 5.6 ("Codice etico, MOGC, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici"); 5.8 ("Risoluzione del contratto"); 5.9("Recesso"); 5.10 ("Foro Competente").
- d) qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA, da effettuare con posta elettronica certificata.

5.9 Recesso

La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le forniture già consegnate o in corso di consegna, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole forniture consegnate, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

5.10 Foro competente

In caso di controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Roma, sede della CSEA.

5.11 Normativa di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Capitolato speciale, si farà riferimento alle disposizioni della Richiesta di Offerta (RdO) ad inviti che costituisce parte integrante del Capitolato stesso.

Responsabile Unico del Progetto

Pietro Abbati Marescotti